

## BGE 31 II 296

Bundesgericht (BGE), 1905-06-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_31\\_II\\_296](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_31_II_296)

FR: ATF 31 II 296

IT: DTF 31 II 296

### Volltext

296 Civilrechtspflege. ~nrteien nClmentltd) ftreitigen -lJrClgen, fpeaieU: 06 bem JUiiger- gegenüber bie ?llied)fe l6ereid)erung~f{Clge be~ ~rt. 813 m6f. 2 Om: 3ugeftanben ~iire, bebi'trfen ~ienClld) feiner ~örteruug. :nemnlld) ~itt bCl~ ~unbe~gerid)t edClnut: :nie ~erufung wirb cibge~iefen unb bCl~ Urteil bCß Jrnutou5:o gerid)t5 be~ Jranton~ (5t. @nUen \)om 21. -lJebruar 1905 in. aUen :teilen beftiittgt. 45. Sentenza. deI 17 giugno 1905 nella causa Beha., attrice. app., cont'l'o Bucher e Durrer, conv~ Diritto all'insegna di un albergo. - Indennizzo e pubblica- zione della sentenza per lesione del diritto aU' insegna. 11 Tribunale di appello deI cantone Ticino, con sentenza 22 settembre 1904, ebbe a pronunciare: « 1. Alla ditta Buchel' e Durrer resta interdetto di usare » della denominazione 0 insegna di Hôtel du Parc per l'eser- » cizio deli' alb ergo locatole dal Dr Gabrini, di far uso nei » suoi cartelli-nfclames nelle sue circolari, nei suoi manifesti » e nelle intestazioni delle lettere e buste della denomina- » zione predetta. » 2. E altresì vietato aHa ditta Buchel' e Durrer di aggiun- » gere alla attuale denominazione di Grand Hotelle parole » ci-devant, vormals, früher HoteI dn Pate, od altre simili » indicazioni ehe possano ingenerare confusione fra l'albergo » da essa ditta esercitato e- queHo condotto dalla signora l> Elisa vellova Beha. » 3. E fatto obbligo alla ditta Buchel' e Durrer di cancel- » lare la. iscrizione al registro di commercio deI 14 no- » vembre 1902 l> 4. La ditta Buchel' e Durrer €I condannata a pagare alla- » signora Elisa vedova Beha, a titolo di indennizzo danni » per l'uso illecito della denominazione di Hotel du Par'c: ::» la somma di franchi mille. IV. Obligatiollenrecht. N. 45. 2\7) .l> 5 .. La signora Elisa vedova Beha e autorizzata a far » mserre a spese della Ditta Bucher e Durrer due volte :I> sopra 10 giornali di sua seelta fm quelli che pubblicarono » les reclames della ditta stessa Ja seguente dichiarazione : « ùon sentenza 22. settembre 1904 il Tribunale di Ap- » pello della Repubbhca. e üantone deI Ticino ha giudicato » ehe aHa Ditta Bucher e Durrer non compete di far uso « della denominazione di Hotel du Pare, e ehe tale inseO'na ~ 0 denominazione e di esclusiva spettanza' deIIa albergatrlee » signora Elisa vedova fu Alessandro Beha ». » §. Tale inserzione non occuperà uno spazio maggiore di » cento emquanta centimetri quadrati per ogni publieazione. » 6. La domanda ehe sia dichiarato ehe furono violati i » deereti provvisionali 24 marzo, 23 aprile e 14 maggio 1904 » non e accolta. » 7: La denuncia della lite fatta a Gabrini eon atto 22 » luglio 1903 €I ritenuta regolare. » 8. Le domande di cui ai numeri 8 e 9 dei punti di » questione sono respinte. » Appellante da questo giudizio : a) La Ditta Buchel' e Durrer, la quale nella sua dichiara~ zione di appello conchiude domandando : « 1. ühe tutte le domande fatte dalla signora Elisa vedova » Beha siano respinte, e sia rieonosciuto aHa Ditta Buchel' » e Durrer il diritto di far uso della insegna Hotel du Pare » per l'esercizio dell' alb ergo in Lugano datole in affitto daI » dottore Gabrini, per la relativa reclame, per le circolari e » per ogni inerente indicazione. » 2. Nell' eventualita che cio non sia ammesso - che la » Ditta Buchel' possa, aUa denominazione assunta per l'al- » bergo suddetto in Lugano, aggiungere l'indicazione - ci~ » devant Hotel du Parc, - vormals Hotel

du Parc - già » Hôtel du Parc - 0 altra simile, da stabilirsi dal Giudice » per indicare la località. dell' albergo stesso ; , » 3. Subordinatamente : » ühe la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per la » istruzione e decisione su questo punto speciale ; 298 Civilrechtspflege. • 4. Che sia respinta ogni domanda formulata dalla signora » Beha per indennizzo e per pubblicazione della decisione. » 5. Nel caso che venisse ammessa qualsiasi indennità. a » favore Beha: Che il signor Dr Antonio Gabrini sia con- » dannato a rifondere alla Ditta Bucher e Durrer quanto la » stessa dovesse pagare alla signora Beha, non meno ogni » altro danno e spesa (da liquidarsi separatamente) derivante dalla interdizione alla Ditta Bueher e Durrer di far » uso dell' insegna Hôtel du Parc per l' esercizio dell' albergo » che essa tiene in affitto. » b) La signora Elisa Beha, la quale dichiara di aderire all' appello della Ditta Bueher e Durrer e, in parziale modificazione della sentenza appellata, domanda sia giudicato: « 1. Alla Ditta Bueher e Durrer resta interdetto di usare » della denominazione insegna Hotel du Parc per Peser- » cizio dell' albergo locatole dal Dr Gabrini; di far uso nei » suoi cartelli reclames, nelle sue circolari, nei suoi manifesti » e nelle intestazioni delle lettere e buste della denominazione predetta. » 2. E altresì vietato alla Ditta Bucher e Durrer di aggiungere alla attuale denominazione di Grand Hotel (c.olla » quale ha qualificato il proprio albergo ) le parole ei-devant, » vormals, früher Hotel du Parc, od altra qualsiasi denominazione che possa implicare un vincolo di successione o » connessione fra il Grand Hôtel della Ditta Bucher e Durrer » e l'Hôtel du Parc di ragione Beha, o la possibilità di una » confusione fra i predetti due alberghi; » 3. E fatto obbligo alla Ditta Bucher e Durrer di cancellare la iscrizione al registro di commercio del 14 novembre 1902 ; » 4. La Ditta Bucher e Durrer è condannata a pagare » alla signora Elisa vedova Beha, a titolo di indennizzo danni » per l'uso illecito della denominazione di Hôtel du Parc, la » somma di franchi 8000; » 5. La signora Elisa vedova Beha è autorizzata a far inserire a spese della Ditta Bucher due volte sopra 10 giornali di sua scelta, fra quelli che pubblicarono les reclames ~ della Ditta stessa, la seguente dichiarazione : IV. Obligationenrecht. N.º 45. c Con sentenza 22 settembre 1904 il Tribunale di appello della Repubblica e Cantone del Ticino ha giudicato » che alla Ditta Bucher e Durrer non compete di far uso » della denominazione di Hotel du Parc, e che tale insegna » o denominazione e di esclusiva spettanza della albergatrice » signora Elisa vedova Beha » ; » E riservata, impregiudicata, ogni azione per danni spettante alla signora Beha, in conseguenza delle violazioni » dei decreti provvisori emanati nel corso della lite dal » Tribunale di Appello, violazioni già state constatate coi » decreti in atti del tribunale stesso ; } ) Ed in questi termini resta confermata la sentenza 22 » settembre p. p. » ; domande che vennero mantenute negli odierni dibattimenti, nel mentre il procuratore del Dr Gabrini, conchiude, per ciò che riguarda, alla conferma del giudizio cantonale. Considerando In fatto: 1. - Nel 1853 Giacomo Ciani apriva in Lugano, nei locali dell'autrice convenuta di Santa Maria degli Angeli, da lui comperato e trasformato, un albergo che sul principio veniva esercitato sotto il nome di «Albergo del Ceresio ». Questo albergo passava successivamente nella proprietà. dell' attuale denunciato in lite Dr Antonio Gabrini. E pacifico in causa che il signor Alessandro Beha, marito della vedova Elisa, ebbe a gestire l'albergo sotto la denominazione di « Hôtel du Parc » in qualità di locatario apartire dal 1854 fino al giorno della sua morte, avvenuta il 3 marzo 1901. Già prima della morte del signor Beha e cioè il 31 luglio 1899, il proprietario Dr Gabrini aveva concluso colla Ditta Bueher e Durrer un contratto di locazione pella scadenza del contratto sussistente col signor Beha, vale a dire pel 10 aprile 1903. Nel contratto è designato come oggetto di locazione: «tutto il fabbricato civile sito in Lugano, attualmente adibito ad uso albergo colla

denominazione «Hôtel du Parc », non è la dipendenza di detto albergo denominata Belvedere, con tutti i terreni annessi sia ad uso giardino che altrimenti, ed infine la cantina in Melide, tali e quali sono ora affittati al signor Beha. » 300 Civilrechtspflege. Il 28 maggio 1900, Alessandro Beha faceva inserire il nome «Hotel du Parc» nel registro di commercio, con richiamo alle iscrizioni precedenti del 22 settembre 1892 e 21 agosto 1896. Parimenti, sul principio del 1900, Beha applicava l'insegna « Hotel du Parc» anche ai suoi due altri edifici Beau-Sejour e Villa Ceresio, adibiti come succursali dell' albergo, in vicinanza dell' Hotel du Parc. La successione Beha con atto 22 novembre 1901 dava in locazione a Pellini e Lehr fino al 31 marzo 1903 «l'exercice de la raison de commerce Alexandre Beha, Hotel du Parc, tel qu'il est actuellement distribue dans les batiments suivants: a) ancien couvent de Santa Maria degli angioli, avec jardin; b) le Belvedere; c) la cave a Melide. Ces batiments etant proprie de M. le docteur A. Gabrini .. d) la Villa Beau-Sejour, avec jardin, terrains et dependance; e) la Villa Ceresio avec jardin. Ces deux immeubles proprie de la femme Beha. » Il 27 gennaio 1902 fu cancellata la Ditta Alessandro Beha e il 7 febbraio 1903 fu presa iscrizione al registro di commercio dalla vedova signora Eliana Beha. Con circolare del 1902 la stessa annunciava ai propri colleghi albergatori che « l'ancien Hotel du Parc continuera son activite a l'Hotel du Parc et Beau-Sejour et Villa Ceresio des le 1 er avril 1903 et sera dirige par Madame veuve A. Beha. » Il Dr Gabrini, con lettera 22 giugno 1902 dichiarava alla signora Beha che la prima idea di dare al nuovo il nome di HOTEL du Parc appartiene al signor A. Beha, il quale seppe far fiorire l'albergo sotto questo nome e che egli (Gabrini) non aveva su detto. nome alcuna pretesa. Il 14 novembre 1902 la Ditta Bucher e Durrer prendeva iscrizione al registro di commercio per la denominazione «Hotel du Parc. » Nello stesso mese di giugno 1902 essa annunciava nel Fremdenblatt di Lucerna che a partire dal IV. Obligationenrecht. N° 45. 301 11.903 il Grand Hotel du Parc in Lugano diveniva sua proprietaria. 2. - Fu in seguito di questi fatti che la signora vedova E. Beha apriva azione contro la Ditta Bucher e Durrer direttamente davanti il Tribunale di appello del Ticino domandando : 1. Che sia assolutamente interdetto alla Ditta Bucher e Durrer di usare della denominazione od insegna «Hotel du Parc» per l'esercizio del suo albergo locato dal Dr Gabrini ~ le sia pure interdetto di far uso della stessa denominazione nei suoi cartelli reclamati, nelle circolari, nei manifesti, nelle intestazioni delle lettere. 2. Che sia annullata l'iscrizione al registro di commercio, del 14 novembre 1902. 3. Che la Ditta Bucher e Durrer sia condannata al risarcimento dei danni già derivati all'attrice dall'uso illecito della suddetta denominazione e che si espongono in 25,000 fr. 4. Che la stessa Ditta sia condannata al risarcimento di tutti i danni, in ragione di 100. fr. al giorno all'attrice derivabili per l'uso illecito dell'insegna da parte della Ditta convenuta, dal 10 aprile 1903 innanzi fino al giorno in cui sarà cessato l'uso illecito della suddetta denominazione; 5. Che a spesa della Ditta convenuta sia ordinata la pubblicazione dell'emanando giudizio nei periodici da designarsi dal tribunale, massime in quelli di cui la Ditta maggiormente si valse per fare le sue pubblicazioni. Essa motivava in succinto questa sua azione allegando oltre i fatti più sopra indicati, che l'insegna o denominazione Hotel du Parc era un diritto esclusivo del signor A. Beha, che lo istituì a tutte le aziende di alberghi da lui esercitate a Lugano; che, scaduto il contratto col signor Gabrini, l'attrice intende di continuare, come effettivamente continua, l'esercizio dell'albergo nelle ville Ceresio e Beau-Sejour sotto l'insegna esclusivamente sua propria e che già portavano il nome « Hotel du Parc» e che il proprietario Gabrini riconosce egli stesso di non avere alcuna pretesa sul nome « Hotel du Parc. » 3. - La Ditta Bucher e Durrer rispondeva chiamando in causa il locatore Dr A. Gabrini e

domandando : 30) Civill'echtspsöge. a) il rigetto di tutte le domande formulate da Beha, subor\_ dinatamente delle domande di risarcimento e di pubblica\_ zione della sentenza; b) piu subordinatamente, nel easo le dette domande ve- nissero in qualche parte ammesse i c) ehe il Dr Gabrini fosse tenuto a rifondere aBueher e Durrer ogni danno, spesa ed interesse ehe Ia Ditta convenuta dovesRe pagare all' attrice Beha j d) ehe lo stesso Dr Gabrini debba rifondere a Bucher e Durrer tutti i danni e le spese da liquidarsi in altra sede~ derivati e derivabili aHa Ditta convenuta per l'interdizione. ehe le venisse fatta di esercitare l'albergo col' insegna «HOTel du Pare ». La convenuta allegava ehe il nome «Hotel du Pare» fu dato allo stabile dal primo proprietario Ciani ehe lo affitto ad Alessandro Beha eolla denominazione in questione i ehe l'inserzione e quindi un accessorio dello stabile e, cessata la locazione, ritorno eoHo stabile all'attuale proprietario Gabrini, il quale, affittando il fabbricato ed annessi aHa Ditta Bueher e Durrer, ha dovuto naturalmente comprendervi anche la de- nominazionej ehe se la lettera 22 giugno 1902 del Dr Ga- brini e da ritenersi nel senso ehe l'insegna non e sua, lo stesso e in ogni easo tenuto ai danni, per aver eeduto una cosa di cui non poteva disporre. 4. - Il denunciato in lite Dr Gabrini rispondeva ehe egli non ebbe mai a eedere in locazione l'insegna «Hotel du Parc », perehe sapeva ehe non era sua, ma di proprieta Behaj ehe piu volte, prima della stipulazione del contratto 31 luglio 1899, egli ebbe ad avvertire il signor Bucher ehe l'insegna «Hötel du Pare» non gli apparteneva. La denominazione concerne il fabbricato, non l'albergo, e se nel contratto fu richiamata la denominazione «Hotel du Parc », cio fu uni- camente aHo scopo di precisare il fabbricato. Esso conehiu- deva pereio al rigetto della domanda Bucher e Durrer. 5. - Pendente la causa, la Ditta Bueher e Durrer faceva ristabilire sulla facciata dell' albergo l'insegna «Hotel du Pare ». Su istanza Beha, il giudice delegato ordinava la rimo- zione di questa insegna e decretava ehe la corrispondenza IV. Obligationenrecht. N° 45. indirizzata all'Hötel du Pare fosse consegnata an' attrice. Con sentenza 21 aprile 1903 il tribunale confermava ambedue queste provvisionali e comminava aBueher e Durrer una multa di 500 fr. per ogni giorno di ritardo nel levare l'in- segna, riservata l'azione penale in caso di disobbedienza. La Ditta Bueher e Durrer faceva allora apporre sulla facciata l'insegna, Grand Hötel, ei-devant Hötel] du Pare, vormalis Hötel du Pare. Ma anche questa insegna venne vietata dal Giudice delegato con decreto 22 giugno 1903, con cui si ordi- nava aBueher e Durrer di levare le parole «Hotel du Pare» sotto pena di multa di 100 fr. per ogni giorno di ri- tardo. Il 21 marzo 1904 la parte Beha avvisava il Giudice dele- gato ehe la convenuta continuava aneora ad annunciare sui giornali che a partire dal 1° aprile 1903 il Grand Hötel du Pare a Lugano sarebbe passato nelle sue mani; eOSI p. e. nel' opuscolo Die Hotels der Schweiz, nel « Fremdenblatt » di Luerna, nella «Illustrierte Reise-, Bäder- und Fremden- zeitung », nella «Gartenlaube », in cui il Grand Hötel Bueher e Durrer e designato come «ei-devant Hötel du Pare» . Sugli omnibus del Grand Hötel essere scritto a grandi carat- teri: « ei-devant Hötel du Pare» e nel' «Frankfurter-Zei- tung» essere stato pubblicato ripetutamente un avviso nel senso ehe chi vuole disendere nel precedente «Hötel du Pare» dovesse echiedere aHa stazione di Lugano l'omnibus del Grand Hötel Bueher e Durrer. Con decreto 24 marzo 1904 il giudice delegato ordinava aHa Ditta Bucher e Durrer di levare immediatamente dagli omnibus le parole « Hötel du Pare » e di non piu usare di detta insegna neUe sue pub- blicazioni reclames, ecc., e cio sotto multa di 200 fr. al giorno e con riserva d'esecuzione polizaria edell' azione penale. Con atto 21 aprile 1904 la signora Beha notificava al giu- dice delegato ehe il decreto 24 marzo non veniva rispettato dalla convenuta e invocava e produceva in prova i giornali , il «Lugano») e l'« ItaHe» del 13 aprile, il « Fremdenblatt » del 19 aprile, ecc., ecc. In seguito 304 Civilrechtspöge. a

questa notificazione il giudice delegato pronunciava con decreto 23 aprile 1904, contro la convenuta, una multa di 3000 fr. Finalmente, con decreto 14 maggio 1904 venne comminata una multa più grave (500 fr.) per ogni nuova trasgressione dei decreti giudiziari e venne deferito alla giustizia penale il signor Casimiro Bucher, quale rappresentante della Ditta Bucher e Durrer. 6. - Nelle sue conclusioni di causa 20 giugno 1904 l'attrice modificava le sue conclusioni precedenti nel senso: « 10 Le prime quattro domande contenute nella petizione 10 febbraio 1903 della signora vedova Beha Elisa sono confermate e coll'aggiunta che nell'interdizione fatta alla Ditta Bucher e Durrer di non più usare della denominazione od insegna di «Hôtel du Parc» per l'esercizio dell'albergo indicato dal Dr Gabrini e nel corso della lite stato dappoi denominato Grand Hôtel, resta compresa anche l'interdizione di aggiungere sotto qualsiasi forma le parole « Hôtel du Parc » alla predetta attuale nuova denominazione. 2° La Ditta Bucher e Durrer è dichiarata colpevole di avere violato e trasgredito il decreto provvisorio 24 marzo 1904 ed il decreto 14 maggio p. p., ed è condannata in quelle multe che il magistrato, in relazione ai decreti stessi, eredita del caso. » 30 (Spese.) } } 40 La signora Elisa Beha è autorizzata a far inserire due volte a spese della ditta Bucher e Durrer sopra 10 giornali di sua libera scelta la seguente dichiarazione: «Il Tribunale di Appello del cantone Ticino con sentenza ..... ha riconosciuto: a) che la ditta Bucher e Durrer in Lugano non ha nessun diritto di usare della insegna «Hôtel du Parc» e che arbitrariamente ne ha usato per far credere che il Grand Hôtel fosse l'Hôtel du Parc; b) l'Hôtel du Parc in Lugano è esercitato ancora dalla signora vedova Beha Elisa, unica proprietaria dello stesso.» 7. - Con sentenza 22 settembre 1904 il Tribunale di Appello del cantone Ticino pronunciava la sentenza riprodotta più sopra nei suoi dispositivi. IV. Obligationenrecht. No 45. 305 8. - Successivamente all'appello al Tribunale federale, veniva ammessa l'attrice signora vedova E. Beha. Invitata in base agli articoli 75 della procedura civile e 82 della OGF ad indicare quali erano gli eredi della defunta, il procuratore dell'attrice li designava nelle persone dei signori Alessandro ed Augusto Beha, della signora Emilia Mewes, nata Beha, edella signora vedova Berta Ober-Beha. Il convenuto dichiara di non aver nulla ad obiettare a che la causa venisse continuata tale e quale dagli eredi. 9. - (Regolarità dell'adesione all'appello.) 10. -- (Produzioni nuove.) In diritto: 1. Tanto l'appellazione principale quanto l'adesione all'appello si devono considerare come regolari od introdotte in tempo utile. .... Le produzioni fatte dalla parte convenuta durante la pendenza dell'appello non possono prendersi in considerazione in base all'articolo 80 OGF. Le modificazioni apportate dall'attrice alle proprie conclusioni nel corso della causa furono dichiarate dal primo giudice ammissibili dal punto di vista della procedura cantonale, e questa decisione è quindi vincolante per questa Corte. 2. Nel merito e da osservare: a) Il nome «Hôtel du Parc, » che forma oggetto del litigio, è una insegna commerciale; essa viene rivendicata da ognuno dei litiganti, ciascuno dei quali pretende di applicarla all'albergo da esso gerito. Ora in massima non è contestato che oggetto di prestazione legale è non solo l'azienda commerciale propriamente detta, ma anche l'insegna o il titolo sotto il quale l'azienda viene esercitata e che il proprietario dell'azienda è in diritto di impedire che altri si prevalga nello stesso luogo della stessa insegna o di un'insegna analoga che possa ingenerare confusione. E questo principio che venne a più riprese riconosciuto da questa Corte. Ne vale l'obiezione che il proprietario dell'azienda abbia a sua disposizione un'altra denominazione di cui possa valersi o di cui effettivamente si valga. Di conseguenza non può darsi peso all'argomento accampato dalla Civilrechtspflege convenuta, che gli alberghi dell'attrice portino in realtà il nome di Villa Ceresio e di Beau-Sejour; dacché è evidente che non è da queste insegne,

ma da quella di «Hotel du Pare », che è designato l'albergo dell' attrice, essendo mediante questo nome che l'istante rende pubblica la continuazione della sua azienda, nonostante il trasferimento da un fabbricato all'altro (vedere la sentenza Stahl e. Weiss-Boller, Raee. uff., XVII, pag. 713). Incontestato e del pari, che il signor Alessandro Beha, predecessore dell' attrice, era in diritto di far uso del nome «Hotel du Pare» fintanto che esercitava il suo albergo nei fabbricati del Dr Gabrini, dati ora in locazione aHa convenuta. Ma quest'ultima sostiene che l'attrice non abbia più il diritto di valersene, dopo che ebbe ad abbandonare i locali suddetti; che continuando la Ditta Buchel' e Durrer l'esercizio dell'albergo nel precedente fabbricato dell'Hotel du Pare, questo diritto spettava aHa convenuta e non all' attrice. L'argomentazione della Ditta Bueher e Durrel' presuppone quindi che l'uso dell' insegna « Hotel du Pare» sia vincolato all' esercizio dell'albergo nello stabilimento primitivo. b) Ora è bensì vero che, in date circostanze, il diritto ad una insegna indicante un' azienda esercitata in un locale preso in affitto o a pigione spetta al proprietario del fabbricato, non al locatore o all' affittuario, e dal proprietario può quindi essere ceduto ad un nuovo pigionale. Ma, di regola, come il Tribunale federale si è espresso nella causa Stahl e. Weiss-Boller, il diritto all' insegna appartiene a colui che esercita l'azienda, quindi al locatore o affittuario, e il contrario non vale che in circostanze affatto speciali. E questa regola deve mantenersi anche nel caso concreto (ved. anche Pataille, Annales, 1879, N° 67). L'esistenza di simili circostanze speciali conferenti al proprietario dello stabile il diritto all' insegna si potrebbe ammettere p. es. quando l'insegna fosse stata formata col nome dello stabile, ossia nel fattispecie qualora la proprietà sulla quale venne creato l'Hotel du Pare si fosse chiamata già prima «Du Pare» o «Pare»; oppure, come potrà forse IV. Objigationsrecht. N° 45. 307 anche sostenersi, quando l'insegna è rimasta la stessa per lungo periodo di tempo, nonostante ripetuti cambiamenti nella persona del titolare, e cioè che lo stabile ha finito per conservare il nome dell' insegna. In simili casi l'insegna primitiva potrà difatti riguardarsi come un accessorio dello stabile e quindi divenire di esclusiva spettanza del proprietario del fabbricato. Ma nel caso concreto la proprietà nella quale fu installato l'Hotel du Pare non portava in origine questo nome; trasformato l'antico convenuto in un albergo, questo fu dapprima chiamato « Ceresio », poi assunto poco tempo dopo dal signor Beha veniva denominato « Hotel du Pare ». La convenuta ha, .affermato bensì che sia stato il signor Giani che adottò questo nome, ma manca qualsiasi prova in questo senso. Il Dr Gabrini afferma al contrario che fu il signor Beha il primo ad usare il nome « Hotel du Pare ». In ogni caso non vi è nulla negli atti che possa far credere che la denominazione « Hotel -du Pare» venne scelta come nome dello stabile, anziché come insegna di albergo, come lo denota il nome stesso. E neppure può pretendersi che la denominazione «Hôtel du Pare» si sia apartire da quell' epoca, collegata allo stabile in modo che la 'passare da esercente ad esercente, ad ogni nuovo titolare dell' azienda, giacché dall' epoca in cui fu chiamato « Hôtel ,du Pare» non vi fu mai cambiamento nella persona dell'esercente. Ne ha importanza l'asserzione della convenuta, che la clientela forestiera si rappresenti sotto il nome di « Hôtel du Pare », l'albergo situato sullo stabile del convento di Santa Maria degli Angioli. Il fatto è indubitalmente vero, ma non vale a menomare i diritti del titolare dell' insegna. 3. Di conseguenza non può ammettersi che il proprietario dello stabile abbia acquisito un diritto sulla denominazione « Hôtel du Pare » e questa insegna debba riguardarsi come di spettanza del signor Beha, la cui successione e conseguentemente in diritto di valersene per un albergo situato in altra località. Aggiungasi ancora che il Dr Gabrini non solleva per sé nessuna pretesa su questo nome, ma ne riconosce anzi l'esclusiva spettanza all' attrice. Il proprietario dello stabile 308

Civilrechtsptlege. non poteva quindi trasmettere al locatore il diritto di valersi deU' insegna « Hôtel du Parc », dal momento che non POSse- deva egli stesso questo diritto e non ha del resto mai dichia • rato di volerlo trasmettere. Il contratto 31 luglio 1899 si riferisce unicamente allo stabile, non all' insegna; il nome di Parc non viene menzionato come oggetto di cessione; laddove ne viene fatta menzione, esso viene adoperato unieamente per meglio precisare lo stabile dato in locazione. Che il D~ Gabrini abbia avvertito espressamente il convenuto, che la denominazione « Hôtel du Parc» non era compresa nel contratto di locazione, non è accertato e il fatto deve, secondo le dichiarazioni dell' istanza cantonale, riguardarsi come inesistente. Ma anche in difetto di una menzione speciale, la convenuta non può dedurre da simile ammissione una pretesa, né di fronte all' attrice, né di fronte al Dr Gabrini, dacché il convenuto doveva sapere che si trattava di un' insegna e se commise errore sulla natura giuridica del nome, e egli stesso che ne deve subire le conseguenze. che l'errore sia stato occasionato o messo a profitto dal denunciato in lite e un'asserzione che manca di ogni e qualsiasi fondamento. 4. Del diritto della convenuta a far uso del nome «Hotel du Parc » non potrebbe quindi pretendersi che nel caso in cui l'attrice avesse rinunciato all' esercizio di un albergo e lasciato cadere ogni idea di occuparsi di nuovo di una simile azienda. Ma tale supposizione non esiste. Essa ha anzi continuato ad occuparsi della gestione di alberghi. Il fatto di avere dato qualche tempo l'Hôtel du Parc in locazione a Pellin e Lehr non denota una rinuncia definitiva (ved. Racc. utf., XVII, pag. 715). I dispositivi 1 e 2 della sentenza appellata vanno quindi confermati. 5. Né consegue che la convenuta non può neppure impiegare le denominazioni similari di « vormals Hotel du Parc » o « ci-devant Hôtel du Parc » o altro. Una simile aggiunta sarebbe ancor più pericolosa per l'attrice, facendo essa supporre che l'antico «Hôtel du Parc» abbia cessato di esistere e che sia stato sostituito da un altro. 6. L'indennizzo di 1000 fr. accordato dall' istanza cantonale IV. Obligationenrecht. No 45. 309 è, a modo di vedere di questa Corte, giustificato. Nel fissare questa somma, il giudice cantonale è partito da considerazioni che appaiono attendibili e che sono, in ogni caso, in perfetto accordo cogli atti di causa. In specie è esatto che una prova positiva sull' ammontare del danno non venne fornita, ma che l'esistenza di un pregiudizio risulta dalle circostanze stesse della causa. Trattasi quindi di una semplice questione di apprezzazione, nella soluzione della quale il giudice locale era in posizione migliore di procurarsi gli elementi necessari. 7. La domanda di indennizzo, in rapporto al denunciato in causa, e invece da respingersi, non avendo il Dr Gabrini assunto nessun obbligo di cedere alla convenuta la denominazione in questione, e, in base a quanto fu detto di sopra, non potendosi quest' obbligo dedurre senz' altro dal contratto, ma occorrendo una dichiarazione esplicita in questo senso. 8. Da conferinarsi è pure il dispositivo che concerne la pubblicazione della sentenza. Una simile pubblicazione costituisce il mezzo più efficace per rimediare alla lesione avvenuta dei diritti dell' attrice, anche di fronte alla grande pubblicità praticata dalla convenuta, e che una simile pubblicazione possa imporsi in certo qual modo anche a titolo di indennizzo suppletivo, è principio già ammesso dal Tribunale federale (ved. Racc. utf., XX, pag. 1164). Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: La appellazione Bucher e Durrer contro Beha, contro la sentenza 22 settembre 1904 del Tribunale di Appello del cantone Ticino, sono respinte e quindi la sentenza suddetta confermata in tutti i suoi dispositivi. (Berglund) 11r. 31.